



STATUTO

di Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

E' costituita l'Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, denominata Casa di Solidarietà e Accoglienza, con sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Via G. Garibaldi n. 682 e-mail: odvcasa@tiscali.it; PEC: ass.vol.casadisolidarietaeaccoglienza@pec.it Tel.0909761183;

ART. 2

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

ART. 3

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett

a) interventi e servizi sociali all'interno dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento del mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 Giugno 2016, n.106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui



al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità

- - alla riabilitazione e al inserimento nel contesto sociale, dei detenuti con patologie psichiatriche ristretti nei reparti di Articolazione tutela salute mentale(A.T.S.M.), e ai prosciolti ricoverati nelle Residenze esterne misura sicurezza(REMS)in collaborazione con le istituzioni pubbliche;
- - al definitivo superamento della logica delle istituzionalizzazione;
- - al rafforzamento dei servizi alternativi esistenti;
- - allo studio di nuove risposte alla necessità di tutela della salute mentale;
- - al superamento dei condizionamenti di ordine economico, familiare, sociale e culturale, spesso concorrenti;
- - all'inserimento o reinserimento dei portatori di detto disagio nel mondo del lavoro ed al conseguimento da parte di essi di condizione di vita libera e responsabile.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Organizzazione potrà collaborare con altre Organizzazioni e Enti, che ne condividano le finalità di solidarietà sociale.

ART. 5

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'Organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività di interesse generale:



- 
- - promuovere ogni forma di azione diretta finalizzata ad una reale tutela della Salute Mentale mediante attività dirette alla prevenzione, alla cura e al reinserimento e a "sensibilizzare" l'opinione pubblica sui problemi dei portatori di disturbo mentale;
 - - richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e le forze politiche, affinché vengano applicate le Leggi di riforma psichiatrica (leggi 13 maggio 1978 n.180 e 23 dicembre 1978 n.833, legge regionale 215/79 3 il D.P.R. del 7 aprile 1994 "Progetto obiettivo tutela salute mentale" e successive modifiche ed integrazioni) e successive leggi e decreti Nazionali e Regionali;
 - - studiare, dibattere, impostare tutte le iniziative idonee al recupero dei portatori di disturbo mentale, al loro inserimento nella società a tutti i livelli, avvalendosi, per l'assolvimento di tale compito, della collaborazione di esperti e degli operatori delle istituzioni;
 - - battersi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violino la Legge, operando azioni di denuncia, sia in sede politica e amministrativa, sia costituendosi, se necessario, anche parte civile;
 - - favorire, anche tramite convenzioni con le istituzioni pubbliche, la socializzazione e la riabilitazione dei portatori di disturbo mentale;
 - - programmare e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale per preparare i portatori di disturbo mentale all'inserimento sociale e lavorativo nelle cooperative sociali o qualificare personale idoneo alla socializzazione e riabilitazione dei suddetti e come sostegno delle famiglie;
- 

- 
- - favorire la creazione e la vitalità di associazioni di familiari di portatori di disturbo mentale;
 - - favorire la creazione e la vitalità di cooperative sociali con soggetti svantaggiati, come previsto dalla L.381/91

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Organizzazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
 - esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.
- 

ART. 6

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'organizzazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

L'Organizzazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organizzazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) Dai contributi di privati;
- c) Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Dai contributi di organismi internazionali;
- e) Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) Dai rimborsi derivanti da converzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- g) Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- h) Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Organizzazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

ART. 8

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del

rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Organizzazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 - art. 8 - della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 9

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10

Possono essere soci dell'Organizzazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;

- Associa.
- b) Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
 - c) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
 - d) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 14

Sono Organi dell' Organizzazione:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione.
- d) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

ART. 15

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dall'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 16

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota sociale annuale;
- b) L'approvazione del bilancio sociale;

- 
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
 - d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
 - e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
 - f) La nomina del Presidente e del rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
 - g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
 - i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 18

Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Organizzazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 21

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 22

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 23

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.



Two handwritten signatures are present. Below them is a circular stamp with the text "ON 28/10/2017" and "Solidarietà" around the perimeter.